FAQ - RISCONTRO AI QUESITI Avviso pubblico FEAMPA 201/2027 Decreto direttoriale prot. n. 239252 del 28 maggio 2025 di adozione dell'avviso di attuazione Obiettivo specifico 2.2 Azione 3 "Sviluppo di organizzazioni di produttori ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca e acquacoltura"

Roma, 25 luglio 2025

1) Periodo ammissibilità delle spese:

1a) Con riferimento alla operazione 08 di cui al presente Avviso, sono ritenute ammissibili le spese ed effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2025. Si chiede, per le nuove OP, se la validità delle spese coincide con la data di riconoscimento?

Come previsto dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 1379/2013 ogni OP trasmette almeno un piano di produzione e commercializzazione per le specie commercializzate. I Piani, come indicato al punto 2 dei considerata della Raccomandazione della Commissione del 3 marzo 2014, costituiscono uno strumento vincolante per le Organizzazioni di produttori. Pertanto, il periodo di ammissibilità delle spese è da considerarsi a partire dalla data del riconoscimento della OP da cui discende il vincolo di presentazione del ppc stesso.

2) Rendicontazione delle spese:

2a) Il PPC 2025 termina il 31/12/2025 ovvero tutte le fatture dovranno essere emesse entro tale data. Si prevede la possibilità di effettuare eventuali pagamenti dopo il 31/12/2025 e comunque prima della rendicontazione delle spese?

E' possibile effettuare pagamenti, per spese sostenute entro la fine dell'anno solare, dopo il 31 dicembre 2025 – ed entro il 28 febbraio 2026.

2b) Parte della documentazione da allegare è richiesta in Copia conforme originale (es statuto e regolamento, fatture e F24 ect.). E' sufficiente una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la conformità con gli originali depositati presso gli uffici amministrativi della società?

Si, l'autodichiarazione deve essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2c) Alla lettera l), par. 4.19, p. 31, dell'Avviso, tra la documentazione da allegare in fase di rendicontazione delle spese, è richiesta la dichiarazione liberatoria a firma digitale congiunta (fornitore/beneficiario). Si chiede l'eliminazione della firma congiunta.

Non si ritiene di dover prescindere dalla firma congiunta.

2d) Saranno previsti format di documenti per la fase di rendicontazione?

Il timesheet e la documentazione utile per la rendicontazione (ad es. file excel per rendicontazione spese e ucs) saranno pubblicati sulla pagina dedicata all'avviso in concomitanza con la formalizzazione dei decreti di concessione.

2e) E' possibile far riconoscere le spese sostenute prima della pubblicazione del bando, anche in assenza di tre preventivi?

Per le spese sostenute prima della presentazione dell'istanza è prevista la possibilità di presentazione del documento attestante la congruità delle spese sostenute, firmato dal tecnico responsabile, seguendo le modalità previste al par. 4.19, "erogazione del contributo e controlli" dell'Avviso, p. 29, tra la documentazione da allegare relativamente alle "spese sostenute prima della presentazione dell'istanza".

2f) Si richiede se per ciascun investimento da effettuare, in aggiunta ai 3 preventivi di spesa, sia necessario produrre una "Relazione di congruità"?

Per tutti gli acquisti/interventi previsti dal Piano, l'Avviso prevede che ogni istante produca l'Allegato 6, relativo alla dichiarazione sulla congruità dei costi. Per le spese sostenute prima della presentazione dell'istanza si rimanda alla FAQ nr. 2e).

3) Criteri specifici del richiedente:

3a) Punti SR9 e SR10 - Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca e/o dell'acquacoltura: si chiede la cancellazione di tali criteri.

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella 6, par. 4.14 delle Disposizioni attuative di intervento PN FEAMPA Italia 2021 e non possono essere soggetti a modifica, seppure parziale.

3b) Si evidenzia l'errore materiale, a p. 24 dell'Avviso, relativamente ai criteri specifici del richiedente SR9 dove nella formula della nota metodologica viene riportato R9 ≤ 20% anziché R9 ≥ 20%.

4) Piani di produzione e commercializzazione:

4a) Le OO.PP. di nuova istituzione, ovvero appena riconosciute (maggio e/o giugno), come previsto dal Reg. (UE) 1418/2013, hanno 8 settimane di tempo, a partire dalla data di riconoscimento, per presentare un PPC che dovrà essere ritenuto idoneo dall'amministrazione entro 30 giorni, decorsi i quali varrà il silenzio assenso. E' possibile inviare il piano in concomitanza con la presentazione della domanda di partecipazione al bando, facendo riferimento all'allegato 2 (modello PPC)?

Qualora le otto settimane previste dall'art. 2 del Reg. (UE) 1418/2013 ricadano nella finestra temporale del bando, le O.P di nuova istituzione possono inviare il piano di produzione e commercializzazione in concomitanza con la presentazione dell'istanza, utilizzando il modello Allegato 2 "modello PPC e info tecniche" dell'Avviso.

4b) Per l'annualità 2025 il contributo richiesto è rappresentato dal 3% del vma del triennio 2022-2024. Per l'annualità 2026 va calcolato per il triennio 2023-2025, ovvero con una stima delle ultime mensilità 2025?

Si conferma che per l'annualità 2025 il contributo richiesto è rappresentato dal 3% del v.m.a. del triennio 2022-2024, mentre per l'annualità 2026 lo stesso deve essere calcolato sul triennio 2023-2025, con una stima previsionale delle ultime mensilità 2025. Ad integrazione di questa risposta si rimanda alla FAQ n. 4c).

4c) E' stato specificato che il decreto di approvazione successivo alla definizione della graduatoria definitiva riguarderà solo il PPC 2025. Quindi anche se il PPC 2026 è approvato in graduatoria, la OP dovrà inviare entro le 8 settimane antecedenti l'inizio della campagna 2026 il PPC 2026 con i dati del triennio 2023/2025

Si, la OP dovrà inviare il Piano esecutivo ad integrazione o parziale modifica del piano previsionale inoltrato all'atto della presentazione dell'istanza. Si rimanda al par. 4.4. dell'Avviso dove si specifica che "le attività sono delineate, al momento della presentazione dell'istanza, come previsioni di massima, da rendere esecutive prima dell'avvio effettivo delle stesse. […] Il Piano deve presentare un programma definito degli interventi previsti e delle relative previsioni finanziarie al 31 dicembre 2026, supportate da una stima dei prezzi delle spese individuate. In fase di presentazione del Piano esecutivo potranno essere effettuate delle variazioni del piano finanziario, nei limiti previsti dalle oscillazioni dei prezzi del mercato e nei limiti della disponibilità finanziaria prevista nel bando e, comunque, non oltre l'importo concesso alla singola OP, nonché adeguamenti tecnici relativamente alle attrezzature e ad eventuali lavori da realizzare".

5) Conferimento:

5a) Nel bando viene introdotto la questione del conferimento per la quale si registra una "lacuna normativa" dato che non vi è un regolamento specifico in essere tale da disciplinarla e a cui le OP devono attenersi. Quale Regolamento comunitario prevede l'obbligatorio conferimento del prodotto ittico della produzione dei soci dell'OP?

Per quanto riguarda il tema del conferimento si premette che, sebbene effettivamente i Regolamenti in vigore relativi alle Organizzazioni di Produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura non facciano esplicita menzione ad eventuali percentuali di conferimento, come stabilito nelle Disposizioni attuative O.S. 2.2 azione 3 "Sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) ed aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca ed acquacoltura, al par. 4.7 recante "Criteri di ammissibilità dell'intervento", l'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti nell'avviso.

5b) Il bando prevede che i dati dichiarati possano essere soggetti a controlli di verifica. Si chiede che tale verifica sia prevista solo prima del decreto di approvazione.

I controlli di verifica potranno essere effettuati in qualunque momento, e cioè ex ante, ma anche ex post, ovvero dopo la formalizzazione del decreto di concessione e la concessione del contributo.

6) Calcolo v.m.a.:

6a) Il limite del 3% di cui al paragrafo 4.9 dell'Avviso (3% VMA) è da considerarsi come tetto di spesa per la sola annualità 2025 oppure per l'intero piano biennale 2025-2026?

La concessione del 3% del valore medio annuo della produzione commercializzata nel corso dei tre anni civili precedenti alla presentazione dell'istanza, fa riferimento alle singole annualità, fermo restando la disponibilità finanziaria e quanto previsto al paragrafo 4.9 dell'Avviso.

6b) Si richiede se è prevista la possibilità di ottenere intensità di aiuto differenziate per gli investimenti che compongono il piano di spesa della OP in coerenza con gli specifici requisiti posseduti dai diversi beni.

Non è prevista possibilità di ottenere intensità di aiuto differenziate per gli investimenti del piano spesa della OP.

6c) Come si calcola il valore medio annuo per le O.P. di nuova istituzione? Per il primo anno di attività per le nuove OP il VMA si calcola sui dati della produzione dei soci degli ultimi tre anni. Considerato che il piano è biennale per il secondo anno si chiede quali siano i parametri di riferimento per il calcolo del v.m.a.

Come previsto al par. 4.9 dell'Avviso, le OO.PP. di nuova istituzione possono richiedere un contributo pari al massimo al 3% del v.m.a. della produzione dei relativi membri, immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti. Qualora la percentuale di conferimento alla O.P. prevista sia inferiore al 100% della produzione del socio, per il calcolo del 3% del valore medio della produzione, il contributo sarà calcolato applicando il v.m.a. determinato dalla relativa percentuale di conferimento.

Per quanto riguarda la seconda annualità, per il v.m.a. si prenderanno a riferimento i valori della produzione commercializzata dalla O.P. per l'annualità 2025.

6d) Vi sono OP di recente costituzione che non hanno mai presentato prima un PPC perché non obbligate a farlo e che hanno deciso di non dare avvio alla loro attività di conferimento dato che non erano previsti in precedenza strumenti di aiuto.

Come previsto dal Reg. (UE)1379/2013 art. 28 e dal Reg. di esecuzione (UE) 1418/2013, art. 2, ogni OP è tenuta alla presentazione del proprio PPC, otto settimane dopo il proprio riconoscimento, e i ppc successivi devono essere presentati 8 settimane prima della scadenza dei piani in vigore.

Qualora alcune OP non avessero, fino ad ora, provveduto a dare avvio alla loro attività di conferimento poiché non espressamente contemplato nei Regolamenti in materia, queste dovranno comportarsi alla stregua di quanto previsto per le OP di nuova istituzione (si cfr. FAQ nr. 6c). La quota percentuale previsionale di conferimento alla OP che i soci si impegnano obbligatoriamente a conferire alla OP dal momento di presentazione dell'istanza e per poter beneficiare del finanziamento a valere sull'Avviso in oggetto, potrà essere soggetta a verifiche. Se non vi fosse corrispondenza con quanto dichiarato, il contributo verrà proporzionalmente decurtato.

7) Tempi di realizzazione del progetto:

7a) Il bando prevede che i progetti devono essere ultimati e rendicontati entro il termine finale indicato nel cronoprogramma contenuto nei PPC ovvero entro il 31.12.2025. Si chiede conferma della possibilità di rendicontare oltre il 31.12.2025.

Per la prima annualità, i lavori devono essere completati, come da cronoprogramma, entro il 31 dicembre 2025. In tal caso, le fatture devono essere presentate entro il 31 dicembre 2025 ed eventualmente rendicontate successivamente, entro tempistiche congrue stabilite, ovvero entro il 28 febbraio 2026.

7b) Il bando prevede che, entro i 60 gg precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, possa essere richiesta una proroga per un periodo non superiore ai 4 mesi. Si chiede che, in caso di proroga, questa non sia solo per la rendicontazione ma anche per l'attuazione del progetto (ovvero per il pagamento di fatture emesse dai fornitori) e che i successivi 60/90 gg. (30.06.2026 o 30/07/2026) siano utili per presentare la rendicontazione.

L'Avviso prevede, al par. 4.18, la possibilità di richiedere una proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto), entro i 60 gg precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi (quindi entro il 30 aprile 2026).
Qualora la proroga fosse concessa, le fatture dovranno essere presentate e rendicontate entro e non oltre il 30 aprile 2026.

7c) In considerazione dell'elevata probabilità che ci saranno numerose richieste di proroghe già in fase di approvazione della graduatoria definitiva sarebbe opportuno valutare la possibilità a priori di poter terminare il progetto entro il 30 aprile 2026.

Non è possibile accogliere questa proposta.

8) Allegati:

8.1) Firma digitale e documento di identità:

8.1a) Quasi tutta la documentazione richiesta necessita della firma digitale con allegato anche copia di un documento di identità. Per quanto previsto dal decreto legislativo 85/2005 e dalla sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato, alla firma digitale, tuttavia, è attribuito un riconoscimento legale a tutti gli effetti. Si richiede la possibilità di non allegare anche copia del documento di identità rispetto al singolo allegato.

Si accoglie l'appunto. I relativi allegati in cui era prevista la firma digitale e l'allegata copia di un documento di identità, verranno modificati di conseguenza e pubblicati, nella loro versione aggiornata, sulla pagina online del Masaf dedicata all'Avviso.

8.2) Allegato 2 *Modello PPC e info tecniche*:

8.2a) Cosa si intende per "Codice identificazione nazionale" (Allegato 2 – Tabella A6)

Il codice attribuito alla OP una volta riconosciuta ai sensi dei Reg. (UE) 1379/2013 e Reg. di esecuzione (UE) 1419/2013, contraddistinto dalla sigla ITA seguito dal numero attribuito. Si veda la lista OP aggiornata e pubblicata online sulla pagina dedicata all'Avviso del sito Masaf.

8.2b) La compilazione della tabella in cui è prevista l'indicazione della quota conferita dai singoli soci all'OP, presenta delle criticità dal momento che la quasi la totalità delle O.P. non gestisce la parte contabile e fiscale delle ditte/società associate. Il calcolo che viene fatto per determinare il 3% è già al netto del prodotto conferito alla OP.

I valori da inserire nella tabella afferente al conferimento riguardano solo le OO.PP di nuova istituzione e la percentuale di conferimento prevista da parte dei singoli soci. Il riferimento alla figura del socio è, dunque, correlato solo alle OO.PP di nuova istituzione, per le quali il v.m.a. prende a riferimento i

valori/volumi di produzione commercializzata dai singoli soci nel triennio precedente, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione 2014/117/UE, parte A recante "formato e struttura dei ppc" e secondo le modalità previste al par. 4.9 dell'Avviso. Si provvederà ad integrare la tabella con la specifica della compilazione da parte delle nuove OO.PP. La versione aggiornata dell'Allegato 2 sarà pubblicata online sulla pagina del Masaf dedicata all'Avviso.

8.2c) La tabella dell'allegato 2 relativa al v.m.a. presenta la colonna 3% del v.m.a. anche per ogni singola annualità (2022-2024). Si chiede di stralciarla per lasciare solo il totale del v.m.a.

Si accoglie il suggerimento e il relativo allegato, modificato di conseguenza, sarà pubblicato nella sua versione aggiornata sulla pagina online del Masaf dedicata all'Avviso.

8.2d) Se l'annualità 2026 va ricalcolata sul triennio 2023-2025, anche il modello di domanda deve essere adeguato.

Per il triennio 2023-2025 si provvederà ad integrare l'attuale allegato 2, inserendo la tabella ad hoc. L'allegato opportunamente integrato sarà pubblicato online, sulla pagina del Ministero dedicata all'Avviso.